

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI DAGLI ABUSI E DALLE CONDOTTE DISCRIMINATORIE

SAFEGUARDING POLICY

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR), da sempre attenta a promuovere il rispetto dei diritti e dei doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori di lealtà, correttezza e probità, con il presente Regolamento intende promuovere il diritto di tutti i Tesserati a svolgere attività in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità, e congiuntamente disciplinando gli strumenti per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori di età.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della FISDIR.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito e connesse all'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a. di persona;
 - b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a. l'abuso psicologico;
 - b. l'abuso fisico;
 - c. la molestia sessuale;
 - d. l'abuso sessuale;
 - e. la negligenza;
 - f. l'incuria;
 - g. l'abuso di matrice religiosa;
 - h. il bullismo, il cyberbullismo;
 - i. i comportamenti discriminatori.

2. A tal fine, vengono considerati:

- a. Per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b. Per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura, capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c. Per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamento possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d. Per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contratto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e. Per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f. Per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g. Per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- h. Per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
 - i. Per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo o ideali, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.
4. Il presente Regolamento prevede misure e procedure per prevenire e contrastare condotte di abuso, violenza o discriminazione, sotto ogni forma, anche omissiva, o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

Art. 4 – Obblighi e doveri dei Tesserati

1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
- a) Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
 - b) Astenersi dall’uso di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o scherzo;
 - c) Garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) Impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi formativi ed educativi;
 - e) Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
 - f) Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero i loro delegati;
 - g) Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi, anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

- h) Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) Collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettive);
- j) Segnalare senza indugio al responsabile di cui all'articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 5 – Doveri ed obblighi dei Dirigenti Sportivi e dei Tecnici

1. I Dirigenti Sportivi e i Tecnici sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
 - a) Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
 - c) Contribuire alla formazione ed alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
 - d) Evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
 - e) Promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni di disfunzione, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f) Astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
 - g) Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero i loro delegati;
 - h) Comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la potestà genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero i loro delegati;
 - i) Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
 - j) Interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il responsabile di cui all'articolo 5;
 - k) Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
 - l) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 - m) Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
 - n) Sostenere i valori dello sport, educando, altresì, al ripudio di sostanze e metodi vietati, per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
 - o) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

- p) Astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la potestà genitoriale o dai soggetti cui è affidata la cura ovvero dai loro delegati;
- q) Segnalare senza indugio al responsabile di cui all'articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 – Diritti, doveri ed obblighi degli Atleti

1. Gli Atleti sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
 - a) Rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi ed ai tecnici, e valutare con spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi, nonché le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la potestà genitoriale o dei soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
 - c) Comunicare ai dirigenti sportivi ed ai tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) Prevenire, evitare e segnalare situazioni di disfunzionalità che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
 - e) Rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) Rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - g) Mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - h) Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni o loro delegati;
 - i) Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
 - j) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la potestà genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti minorenni ovvero ai loro delegati, nonché al responsabile di cui all'articolo 5 delle presenti linee guida;
 - k) Segnalare senza indugio al responsabile di cui all'articolo 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 7 – Obblighi delle Associazioni e Società Affiliate

Tutte le Associazioni e Società affiliate dovranno predisporre ed adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità e/ orientamento sessuale, conformi alle Linee guida per la predisposizione

dei medesimi, come emanate dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

Art. 8 – Referente nazionale delle politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer)

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, è istituito presso la FIDIR il Referente Nazionale per l'attività di controllo sulla protezione dei minori (Safeguarding Officer).
2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è il responsabile delle politiche di Safeguarding. In particolare:
 - a. Vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché sulla nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b. Adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art.1;
 - c. Segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d. Svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

Art. 9 – Modalità e dovere di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano tesserati anche minorenni possono darne immediata comunicazione al Referente Nazionale delle politiche di Safeguarding, mediante un indirizzo di mail ordinaria del quale viene data adeguata pubblicità sul sito federale. Nel caso di molestie o abusi sessuali vi è un obbligo di segnalazione da parte dei tesserati maggiorenni che ne vengano a diretta conoscenza; l'eventuale inottemperanza a tale obbligo determinerà una responsabilità disciplinare.
2. La segnalazione verrà presa in considerazione soltanto laddove l'identità del segnalante, come riferita nella segnalazione medesima, risulti chiara e confermata, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5.
3. Il Referente Nazionale delle politiche di Safeguarding procede, ove ritenuto di competenza, senza indugio a inoltrare la segnalazione all'ufficio del Procuratore federale.
4. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e dell'individuazione dei soggetti coinvolti.
5. La Federazione garantisce la riservatezza del segnalante, qualora espressamente richiesto. Parimenti è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia ritenuta evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

Art. 10 – Attivazione del Referente Nazionale delle politiche di Safeguarding

1. Il Referente Nazionale delle politiche di Safeguarding viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente regolamento nelle seguenti modalità:
 1. Conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
 2. Segnalazione come dal precedenti art. 9;
 3. Acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
 4. Trasmissione di documenti da parte di organi federali, anche territoriali, ovvero da parte dell'ufficio della Procura federale laddove emergenti in materia di competenza del Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding durante un'indagine disciplinare.